



Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONOE

PROCEDURA TRANSITORIA
(applicabile fino al 31 dicembre 2017)



INDICE

1.	Principi generali	3
2.	Esclusioni dal campo di applicazione del Contributo CONOE	3
3.	Valore del contributo	4
4.	Definizioni	5
5.	Spostamento del punto di prelievo con autodichiarazione o con accordo	6
5.1.	Spostamento del punto di prelievo con autodichiarazione	6
5.2.	Accordo per lo spostamento del punto di prelievo	6
5.2.1.	Accordo sottoscritto tra produttore e commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso o tra produttore e confezionatore	7
5.2.2.	Accordo sottoscritto tra produttore (o confezionatore) e grande utilizzatore	8
5.2.3.	Accordo sottoscritto tra commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e confezionatore o commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e grande utilizzatore	8
6.	Procedura forfettaria transitoria e tempistiche di riferimento	8



1. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 233, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le risorse finanziarie del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) sono costituite:

- a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
- b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
- c) dalle quote consortili;
- d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali
 - per uso alimentare;
 - destinati al mercato interno;
 - ricadenti nelle finalità consortili

Pertanto, il contributo ambientale CONOE è applicato agli oli e grassi animali e vegetali:

- per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico);
- destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all'esportazione o esportati);
- ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli e grassi non destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuti).

Le presenti procedure si applicano in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2017, ferma restando la possibilità di definire con il Consorzio specifiche modalità di pagamento del contributo, per casistiche che presentano peculiari esigenze, su richiesta degli operatori o di loro associazioni.

2. ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONOE

Al fine di assicurare la razionalità e l'equità del sistema, anche in aderenza ai principi espressi dal Consiglio di Stato con il parere 2004/11645, del 21 novembre 2007, l'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 contempla alcune esclusioni dall'applicazione del contributo, in ragione della non suscettibilità degli stessi a diventare esausti o in quanto non rientranti nelle finalità del Consorzio.

Il contributo CONOE, quindi, non si applica a:

- OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, che è sempre escluso se in confezioni fino a 5 litri. Nel caso di confezionamento in confezioni di capacità superiore a 5 litri, l'olio



extravergine resta comunque escluso, fatto salvo il caso in cui, in concreto, sia dimostrato che l'impiego o la gestione dello stesso determinano la produzione di rifiuti;

➤ **ALTRI OLII E GRASSI**

- all'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a cinque litri;
- all'olio vegetale in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
- ai grassi animali e vegetali in confezioni uguali o inferiori a 500 grammi;
- agli oli ed ai grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette ed ai prodotti con questi confezionati;
- all'ipotesi della vendita diretta da parte delle imprese agricole;
- alle ipotesi di produzione per autoconsumo;
- agli oli ed ai grassi animali e vegetali destinati ad usi diversi da quello alimentare (es. energetico);
- agli oli ed ai grassi animali e vegetali ed ai prodotti con questi conservati destinati al mercato diverso da quello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n.154 cit., il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. VALORE DEL CONTRIBUTO

L'articolo 10 della legge n.154/2016, per l'anno 2017, stabilisce i seguenti valori del contributo in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg (0,0093/l);

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg (0,0099/l);

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (in confezioni di capacità superiore a cinque litri, nel solo caso in cui sia in concreto dimostrato che sono impiegati in usi che determinano la produzione di rifiuti): euro 0,0102/kg (0,0093/l).

L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica da parte del Ministero dell'ambiente.

Per il Contributo il CONOE applicherà l'aliquota IVA nella misura del 22%.



4. DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti delle presenti procedure, si applicano le seguenti definizioni:

➤ OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI:

tutti gli oli ed i grassi animali o vegetali rientranti nella definizione di rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs.152/06;

➤ PRODUTTORE:

il soggetto, persona fisica o giuridica, che produce l'olio o il grasso animale o vegetale destinato all'uso alimentare e suscettibile di diventare rifiuto (ai fini delle procedure, è assimilato al produttore l'operatore che raffina o importa gli oli o i grassi).

Ai fini delle procedure, l'importatore è considerato come produttore;

➤ UTILIZZATORE:

il soggetto, persona fisica o giuridica, che impiega professionalmente ad uso alimentare oli e grassi animali o vegetali e la cui attività può dare luogo alla formazione di olio o di grasso animale o vegetale esausto (ai fini delle procedure l'utilizzatore è distinto in due categorie: grande utilizzatore e piccolo utilizzatore. In particolare, il piccolo utilizzatore risponde alla definizione di piccola impresa ai sensi della disciplina comunitaria, vale a dire, ha meno di 50 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro. Sono considerati grandi utilizzatori quelli che non rientrano nella definizione di piccolo utilizzatore);

➤ CONFEZIONATORE:

il soggetto, persona fisica o giuridica, che procede al confezionamento dell'olio o del grasso animale o vegetale in confezioni di capacità inferiore a 2000 Kg;

➤ COMMERCIANTE ALL'INGROSSO:

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli e grassi animali o vegetali confezionati, in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali;

➤ COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO:

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli allo stato sfuso o in confezioni di capacità uguale o superiore a 2000 kg, in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali;

➤ COMMERCIANTE AL DETTAGLIO:

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli e grassi animali o vegetali, confezionati e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

Si ricorda che, ai fini delle procedure, gli operatori potrebbero svolgere anche più di una delle attività indicate.



5. SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO CON AUTODICHIARAZIONE O CON ACCORDO

5.1. SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO CON AUTODICHIARAZIONE

I commercianti all'ingrosso di sfuso, i confezionatori ed i grandi utilizzatori possono chiedere lo spostamento del punto di prelievo comunicando al Consorzio ed all'operatore che gli cede l'olio la volontà di assumersi la responsabilità del pagamento del contributo nei confronti del Consorzio.

Nelle suddette ipotesi, gli operatori indicati sottoscrivono apposito modulo sulla base del modello reso disponibile dal Consorzio (**modulo CON/03**) e ne danno comunicazione al Consorzio medesimo ed al soggetto che gli cede l'olio con PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno, prima dell'emissione della fattura in cui è indicato l'avvenuto spostamento del punto di prelievo. Il confezionatore, o il commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, o il grande utilizzatore, a seconda delle casistiche, subentrano nei rapporti con il Consorzio, con riferimento agli obblighi di versamento del contributo.

Al ricevimento della comunicazione, il Consorzio, effettuate le verifiche del caso, trasmette agli operatori il numero di riferimento della pratica, da utilizzare nelle successive comunicazioni e in caso di sottoscrizione di dichiarazioni successive da parte dei medesimi operatori per l'ulteriore spostamento del punto di prelievo verso un altro operatore a valle (ad esempio, primo spostamento del punto di prelievo da produttore a confezionatore e, successivamente, da confezionatore a grande utilizzatore).

La dichiarazione, fino a sua revoca, ha validità per tutte le transazioni effettuate tra i soggetti interessati, salva diversa comunicazione al Consorzio.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto da questo delegato, allegando copia dei documenti di identità e, in caso di delega, dell'atto di delega e di copia dei documenti del delegato e del delegante.

A seguito della comunicazione al Consorzio della dichiarazione per lo spostamento del punto di prelievo è possibile evidenziare in fattura la dicitura *"Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo"*

5.2. ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO

In alternativa alla richiesta con autodichiarazione di cui al punto 5.1., è possibile per gli operatori sottoscrivere un accordo per lo spostamento del punto di prelievo:

- da produttore a commerciante all'ingrosso di sfuso;
- da produttore a confezionatore;
- da produttore a grande utilizzatore;
- da commerciante all'ingrosso di sfuso a confezionatore;



- da commerciante all'ingrosso di sfuso a grande utilizzatore.
- da confezionatore a grande utilizzatore;

Nelle suddette ipotesi, gli operatori indicati sottoscrivono apposito accordo, sulla base del modello reso disponibile dal Consorzio (**modulo CON/01**) e ne danno comunicazione al Consorzio medesimo con PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno, prima dell'emissione della fattura in cui è indicato l'avvenuto spostamento del punto di prelievo. Il confezionatore, o commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, o il grande utilizzatore, a seconda delle casistiche, subentrano al produttore nei rapporti con il Consorzio, con riferimento agli obblighi di versamento del contributo.

Al ricevimento dell'Accordo, il Consorzio, effettuate le verifiche del caso, comunica agli operatori il numero di riferimento della pratica, da citare sia nelle successive comunicazioni e da citare o allegare in caso di sottoscrizione di accordi successivi da parte dei medesimi operatori per l'ulteriore spostamento del punto di prelievo verso un altro operatore a valle (ad esempio, primo accordo da produttore a confezionatore e, successivamente, accordo tra il medesimo confezionatore ed un grande utilizzatore).

L'accordo, fino a sua revoca, ha validità per tutte le transazioni effettuate tra i soggetti che lo sottoscrivono, salva diversa comunicazione al Consorzio.

L'accordo è firmato dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto da questo delegato, allegando copia dei documenti di identità dei soggetti che sottoscrivono e, in caso di delega, dell'atto di delega e di copia dei documenti del delegato e del delegante.

5.2.1. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PRODUTTORE E COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO O TRA PRODUTTORE E CONFEZIONATORE

A seguito dell'accordo sottoscritto tra produttore e commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso o confezionatore, dopo la comunicazione al Consorzio, è possibile evidenziare nella fattura relativa alla prima cessione la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*", indicando gli estremi dell'accordo (data, luogo di sottoscrizione e numero di pratica assegnato dal CONOE).

In tale ipotesi, Il confezionatore che cede ad un grande utilizzatore o il commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso che cede ad un confezionatore o ad un grande utilizzatore possono sottoscrivere un ulteriore accordo per lo spostamento del punto di prelievo.

Il confezionatore ed il commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso che, invece, cedono successivamente il prodotto ad un piccolo utilizzatore o ad un commerciante all'ingrosso di prodotto confezionato o ad un commerciante al dettaglio applicano direttamente il contributo in fattura e, successivamente, provvedono al versamento del contributo al CONOE con le tempistiche e le modalità previste per il produttore.



5.2.2. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PRODUTTORE (O CONFEZIONATORE) E GRANDE UTILIZZATORE

A seguito dell'accordo sottoscritto tra produttore (o confezionatore) e grande utilizzatore, dopo la comunicazione al Consorzio, è possibile evidenziare nella fattura relativa alla prima cessione la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*", indicando gli estremi dell'accordo (data, luogo di sottoscrizione e numero di pratica assegnato dal CONOE e, nel caso del confezionatore, estremi dell'accordo sottoscritto in precedenza con il produttore).

In tale ipotesi, l'utilizzatore provvede a versare direttamente al Consorzio, con le tempistiche indicate nella procedura, il contributo effettivamente dovuto, considerate le tipologie e l'impiego degli oli e dei grassi.

5.2.3. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO E CONFEZIONATORE O COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO E GRANDE UTILIZZATORE

A seguito dell'accordo sottoscritto tra commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e confezionatore o grande utilizzatore, dopo la comunicazione al Consorzio, è possibile evidenziare nella fattura la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*", indicando gli estremi dell'accordo (data, luogo di sottoscrizione e numero di pratica assegnato dal CONOE) e dell'accordo sottoscritto in precedenza, tra il produttore ed il commerciante all'ingrosso.

Nel caso di accordo sottoscritto tra commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e confezionatore o grande utilizzatore, questi ultimi provvedono a versare direttamente al Consorzio, con le tempistiche indicate nella procedura, il contributo effettivamente dovuto, considerate le tipologie e l'impiego degli oli e dei grassi.

I moduli CON/01 e CON/03 devono essere inviati ad **operativa@conoe.it**

6. PROCEDURA FORFETTARIA TRANSITORIA E TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO

Il contributo si applica alla *prima cessione* sul mercato nazionale a titolo oneroso o gratuito dell'olio o del grasso (si tratta del momento in cui l'olio o il grasso passa dall'ultimo produttore o dall'importatore al primo commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, confezionatore, o utilizzatore, o commerciante, ovvero del momento della importazione di prodotto confezionato).

In via del tutto eccezionale e transitoria, nell'ipotesi in cui l'azienda non sia riuscita ad adeguare le proprie procedure aziendali o i propri sistemi informatici, sono esonerate dall'applicazione del contributo CONOE le cessioni effettuate fino al 31 luglio 2017.

In ogni caso, il versamento del contributo al Consorzio avviene con le seguenti tempistiche:

- 30 aprile (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)
- 31 luglio (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)



- 31 ottobre (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)
- 31 gennaio (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)

La procedura transitoria prevede l'applicazione a tutte le cessioni di olio e di grasso, sulla base di un criterio presuntivo, di una percentuale forfettaria che rappresenta un valore medio di riferimento tra impieghi suscettibili e non di determinare la produzione di rifiuti.

Per l'anno 2017, in fase di prima applicazione, la percentuale forfettaria è pari al 30% del quantitativo immesso in commercio. In caso di cessione da parte dei confezionatori o di operatori a valle dei confezionatori, il quantitativo del 30% è calcolato al netto delle confezioni escluse dall'applicazione del contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge n.154/2016.

L'applicazione della procedura forfettaria non consente l'accesso alle procedure di rimborso.

Nel caso di cessione ad utilizzatori è fatta salva la possibilità, per gli stessi, in alternativa alla procedura forfettaria, che rappresenta la regola - di chiedere al proprio fornitore l'applicazione del contributo nella misura del 100%, con avvio di eventuale procedura di rimborso nel caso in cui l'operatore dimostri di aver impiegato gli oli o i grassi su cui è stato applicato il contributo per impieghi non suscettibili di produrre rifiuti.

In tale ipotesi, è possibile per il Consorzio versare il *quantum* dovuto direttamente all'utilizzatore, previa richiesta dello stesso da inoltrare al Consorzio.

Le richieste di rimborso devono comunque pervenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per consentire la trasmissione periodica dei dati utilizzare il modulo CON/02.



ACCORDO PER SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO DEL CONTRIBUTO CONOE
(procedura applicativa di attuazione dell'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154)

TRA

Operatore 1) *(operatore che sarebbe tenuto al versamento del contributo in assenza di accordo)*

Nome e Cognome
nato a il.....
residente in Via/Piazza
in qualità di
impresa.....
Tel. Email..... Email pec.....
iscrizione reg. imprese
codice fiscale.....
Partita IVA.....

☐ **PRODUTTORE** ☐ **CONFEZIONATORE** ☐ **UTILIZZATORE** ☐ **COMMERCIANTE SFUSO**
E

Operatore 2) *(operatore che accetta di assumere l'onere di versamento del contributo a seguito dell'accordo)*

Nome e Cognome
nato a il.....
documento (tipo e numero).....
residente in Via/Piazza
in qualità di
impresa.....
Tel. Email..... Email pec.....
iscrizione reg. imprese
codice fiscale.....
Partita IVA.....

☐ **PRODUTTORE** ☐ **CONFEZIONATORE** ☐ **UTILIZZATORE** ☐ **COMMERCIANTE SFUSO**

Rif. Accordo/i Presupposto/i (eventuale).....

LE PARTI

nelle qualità sopraindicate, in attuazione della procedura per il funzionamento del contributo CONOE, consapevoli delle responsabilità penali per omesse dichiarazioni o dichiarazioni false o mendaci, concordano sullo spostamento del punto di prelievo del contributo CONOE previsto dagli articoli 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 dall'operatore 1) all'operatore 2).

In attuazione del presente Accordo, l'operatore 2) si impegna ad adempiere a tutti gli oneri connessi al versamento del contributo indicato in luogo e nella medesima posizione dell'operatore 1), secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle procedure e dai regolamenti approvati dal Consorzio CONOE, rendendosi disponibile agli accertamenti che il Consorzio o i soggetti da questo delegati ritengano necessario porre in essere per la verifica del corretto adempimento degli oneri contributivi.

Il presente accordo (da inviare a: **operativa@conoe.it**) ha validità dalla data di comunicazione al Consorzio CONOE, fino alla comunicazione della revoca del medesimo.

Luogo e data

FIRMA OPERATORE 1) **FIRMA OPERATORE 2)**

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa

FIRMA OPERATORE 1) **FIRMA OPERATORE 2)**



MOD. CON / 03

AUTODICHIARAZIONE PER SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO DEL CONTRIBUTO CONOE
(procedura applicativa di attuazione dell'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154)

IL SOTTOSCRITTO *(operatore che accetta di assumere l'onere di versamento del contributo – operatore 1)*

Nome e Cognome
nato a il.....
residente in Via/Piazza
in qualità di
impresa.....
Tel. Email..... Email pec.....
iscrizione reg. imprese
codice fiscale.....
Partita IVA.....

☐ **PRODUTTORE** ☐ **CONFEZIONATORE** ☐ **UTILIZZATORE** ☐ **COMMERCIANTE SFUSO**

Con riferimento alle transazioni effettuate con l'operatore di seguito indicato (operatore che sarebbe tenuto al versamento del contributo in assenza di accordo – operatore 2)

Nome e Cognome
nato a il.....
residente in Via/Piazza
in qualità di
impresa.....
Tel. Email..... Email pec.....
iscrizione reg. imprese
codice fiscale.....
Partita IVA.....

☐ **PRODUTTORE** ☐ **CONFEZIONATORE** ☐ **UTILIZZATORE** ☐ **COMMERCIANTE SFUSO**

DICHIARA

in attuazione della procedura per il funzionamento del contributo CONOE e consapevole delle responsabilità penali per omesse dichiarazioni o dichiarazioni false o mendaci, che intende aderire alla procedura di spostamento del punto di prelievo del contributo CONOE previsto dagli articoli 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, impegnandosi ad adempiere a tutti gli oneri connessi al versamento del contributo indicato in luogo e nella medesima posizione dell'operatore su indicato, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle procedure e dai regolamenti approvati dal Consorzio CONOE, rendendosi disponibile agli accertamenti che il Consorzio o i soggetti da questo delegati ritengano necessario porre in essere per la verifica del corretto adempimento degli oneri contributivi. La presente dichiarazione (da inviare a: **operativa@conoe.it**) ha validità dalla data di comunicazione al Consorzio CONOE, fino alla comunicazione della revoca della stessa

Luogo e data

FIRMA OPERATORE 1)

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa

FIRMA OPERATORE 1)



MOD. CON / 02

MODULO COMUNICAZIONE PERIODICA DATI

Riepilogo dati **TRIMESTRALI** da comunicare al CONOE Fax 02/76027911 **operativa@conoe.it**

Timbro Azienda scrivente:

Data compilazione _____

SOGGETTI DELLE PROCEDURE/PUNTO DI PRELIEVO:

☐

Produttore

☐

Utilizzatore

☐

Confezionatore

☐

Commerciante all'ingrosso

☐

Commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso

☐

Commerciante al dettaglio

TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg (0,0093/l);

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg (0,0099/l);

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (in confezioni di capacità superiore a cinque litri, nel solo caso in cui sia in concreto dimostrato che sono impiegati in usi che determinano la produzione di rifiuti): euro 0,0102/kg (0,0093/l).

TRIMESTRE	TIPOLOGIE CONTRIBUTO AMBIENTALE	QUANTIT A' TON.	REGIME ORDINARIO	REGIME SEMPLIFICATO	EVENTUALE RIMBORSO	MESE DI RIFERIMENTO RIMBORSO
Mese di _____						
Mese di _____						
Mese di _____						
Totale TRIMESTRE						

N.B.

- 1) Il Conoe addebiterà il totale risultante applicando aliquota IVA del 22%;
- 2) I rimborsi devono essere correlati da apposita documentazione e deve essere specificato il periodo di riferimento;
- 3) Da inviare entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento

Timbro e firma